



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
MAXWELL

AERONAUTICO | ELETTRONICO | MECCANICO | SCIENTIFICO

JAMES CLERK MAXWELL

Via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano - Tel. 02 2825958/6328 - www.maxwell.edu.it
C.F. 80124170152



SETTEMBRINI

MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA • MECCANICO | ELETTRONICO

SEZIONE ASSOCIATA ISTITUTO PROFESSIONALE "LUIGI SETTEMBRINI"

Via Narni, 18 - 20132 Milano - Tel. 02 26143954/5080

Milano, 24 ottobre 2024
Circolare n. 052

Al personale **DOCENTE** e **ATA**
assunto a tempo indeterminato dal 01/10/2019
e p.c. A tutto il personale **DOCENTE** e **ATA**
Al sito web

OGGETTO: Informativa sulle nuove modalità di espressione della volontà di adesione Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso ed alla relativa disciplina di recesso.

Si comunica che in data 16/11/2023 tra i sindacati rappresentativi di settore e l'ARAN è stato sottoscritto un accordo sulle nuove modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso ed alla relativa disciplina di recesso, che si applica al personale assunto a tempo indeterminato in data successiva al 01/01/2019.

Sul sito del Fondo Espero (<https://www.fondoespero.it/>) è possibile consultare le informazioni previste per l'adesione e accedere alla modulistica dedicata.

Si invita, pertanto, il personale interessato a leggere attentamente la documentazione allegata (accordo sottoscritto tra sindacati e ARAN) al fine di assumere una consapevole decisione in merito alla scelta di aderire o meno al Fondo Espero nei tempi e con le modalità del suddetto accordo.

Particolare interesse rivestono:

- **articolo 4, comma 2**, che recita: "Nei nove mesi successivi alla data di "assunzione", il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire, ovvero può iscriversi al "Fondo"; con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi";
- **articolo 5**, che disciplina, "in prima applicazione, l'adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui "assunzione" abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo".

Nello specifico i **commi 2 - 3** forniscono le seguenti informazioni:

- **comma 2**. "Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione";
- **comma 3**. "Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire, ovvero può iscriversi al "Fondo", con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprime

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell'art. 616 del C.P.



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regional



alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto "Fondo" a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi".

Nel caso in cui il lavoratore decida di non aderire, dovrà comunicarlo esplicitamente nei termini indicati dal suddetto art. 5 comma 3 (quindi entro 9 mesi dalla data della presente comunicazione) all'Amministrazione di appartenenza, che provvederà a girare tale richiesta al Fondo Espero.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip:

[Guida introduttiva alla previdenza complementare | COVIP](#)

Per maggiori informazioni sul Fondo pensione Espero, si rinvia al sito internet del Fondo:

<https://www.fondoespero.it>

<https://www.fondoespero.it/landing/>

Si allegano:

- Accordo-ARAN - Espero_16 novembre2023
- Espero – kit informativo
- Guida introduttiva alla previdenza complementare
- Modulo – Non adesione Fondo Espero
- ARAN sottoscritto definitivamente l'accordo sulle modalità di adesione al fondo pensione espero anche mediante forme di silenzio-assenso

IL DIRIGENTE
Prof. Franco TORNAGHI